

**Nota informativa concernente la sanzioni dell'UE da revocare nel  
quadro del piano d'azione congiunto globale (PACG)**

**Bruxelles, 23 gennaio 2016**

## **1. Introduzione**

### **1.1. Contesto e linee generali**

La presente nota informativa<sup>1</sup> è pubblicata conformemente all'impegno volontario, di cui al piano d'azione congiunto globale (PACG) tra l'E3/UE+3 e la Repubblica islamica dell'Iran, di formulare orientamenti pertinenti sui dettagli relativi alle sanzioni o alle misure restrittive da revocare nel quadro del PACG<sup>2</sup>.

La presente nota informativa intende fornire a tutte le parti interessate informazioni pratiche sugli impegni relativi alla revoca delle sanzioni contenuti nel PACG, sulle misure adottate a livello dell'UE per adempiere a tali impegni e sulle tappe concrete di tale processo.

Le informazioni contenute nella nota si basano sul presupposto che tutte le parti adempieranno agli impegni assunti nel quadro del PACG.

Gli Stati Uniti (di seguito: USA) hanno a loro volta pubblicato orientamenti equivalenti concernenti la revoca delle sanzioni degli USA nel quadro del PACG.

La presente nota informativa è così organizzata:

- Punto 1: presenta la struttura del PACG.
- Punto 2: illustra la tempistica per l'attuazione degli impegni relativi alle sanzioni assunti nel quadro del PACG (Piano di attuazione).
- Punto 3: presenta nel dettaglio le sanzioni revocate nel quadro del PACG alla data di inizio dell'attuazione.

---

<sup>1</sup> Si sottolinea che la presente nota informativa non è giuridicamente vincolante ed ha unicamente finalità illustrative.  
<sup>2</sup> Negli atti giuridici dell'UE il termine "misure restrittive" è usato al posto di "sanzioni". Ai fini della presente nota informativa i termini "sanzioni" e "misure restrittive" sono usati indistintamente.

- Punto 4: contiene una rassegna del pertinente quadro legislativo dell'UE.
- Punto 5: descrive dettagliatamente le sanzioni o le misure restrittive dell'UE che rimarranno in vigore dopo la data di attuazione. Questo punto contiene anche una descrizione generale del canale di approvvigionamento.
- Punto 6: presenta le sanzioni dell'UE non relative al nucleare che restano in vigore non essendo contemplate dal PACG.
- Punto 7: affronta le questioni pratiche relative al PACG tramite quesiti e risposte. Il materiale per questo punto è stato fornito dagli Stati membri dell'UE, dal mondo imprenditoriale e da altre parti interessate.
- Punto 8: elenca i principali documenti di riferimento corredati dei link pertinenti.

## 1.2. Introduzione al PACG

Il 14 luglio 2015 l'E3/UE+3 (Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti, assieme all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e la Repubblica islamica dell'Iran hanno raggiunto un accordo su un piano d'azione congiunto globale (PACG). La piena attuazione del PACG garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano.

Il PACG comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle sanzioni multilaterali<sup>3</sup> e nazionali relative al programma nucleare dell'Iran. Il PACG è improntato ad un approccio graduale e include gli impegni reciproci sanciti nell'accordo ed è stato approvato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>

Ai fini del PACG e della presente nota informativa il termine "sanzioni multilaterali" comprende le misure restrittive dell'UE.

<sup>4</sup>

Risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottata dal Consiglio di sicurezza il 20 luglio 2015.

La risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU approva il PACG e ne sollecita la piena attuazione secondo il calendario stabilito nel piano stesso. Invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni regionali e le organizzazioni internazionali a prendere le misure opportune per sostenere l'attuazione del PACG, tra l'altro adottando misure commisurate al piano d'attuazione esposto nel PACG e nella risoluzione ed astenendosi da azioni che possano minare il rispetto degli impegni assunti nel quadro del PACG.

### 1.3. Struttura del PACG

Il PACG comprende una sezione generale relativa ai principali elementi dell'accordo - preambolo e disposizioni generali, questione nucleare, sanzioni, piano di attuazione e meccanismo di risoluzione delle controversie - ed è corredato di cinque allegati.<sup>5</sup> Ai fini della presente nota rivestono carattere essenziale l'allegato II (Sanzioni) e l'allegato V (Piano di attuazione): l'allegato II stabilisce con esattezza quali sanzioni saranno revocate e l'allegato V illustra il calendario di attuazione del PACG e indica in quale occasione/momento avverrà la revoca delle sanzioni.

L'allegato IV è dedicato al ruolo della commissione congiunta istituita per monitorare l'attuazione del PACG e svolgere le funzioni in esso previste. La commissione congiunta tratterà anche le questioni inerenti all'attuazione del PACG. Sulla base dell'allegato IV sono stati istituiti un gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti ed un gruppo di lavoro sull'attuazione della revoca delle sanzioni. L'alto rappresentante funge da coordinatore della commissione congiunta e dei due gruppi di lavoro.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) svolge un ruolo essenziale e indipendente ed ha il compito di monitorare e verificare l'attuazione delle misure volontarie relative al nucleare dettagliatamente illustrate nel PACG. L'AIEA fornirà periodicamente aggiornamenti al consiglio dei governatori ed al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

---

<sup>5</sup> Allegato I: Misure relative al nucleare; Allegato II: Impegni relativi alle sanzioni; Allegato III: Cooperazione nucleare per fini civili; Allegato IV: Commissione congiunta; Allegato V: Piano di attuazione.

## **2. Tempistica**

L'allegato V del PACG contiene il piano di attuazione che illustra la sequenza e le fasi di svolgimento previste dalle disposizioni del PACG. In tale processo si devono distinguere cinque eventi principali: data di completamento, data di adozione, data di attuazione, data di transizione e data di cessazione degli effetti della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

### **2.1. Data di completamento**

La data di completamento è caduta il 14 luglio 2015, giorno in cui i negoziati sul PACG si sono conclusi con successo e con l'approvazione dell'E3/UE+3 e dell'Iran. In seguito a tale evento, il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2231(2015). Lo stesso giorno il Consiglio dell'Unione europea, con l'adozione delle conclusioni<sup>6</sup>, ha espresso pieno sostegno alla risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

### **2.2. Data di adozione**

Alla data di adozione, il 18 ottobre 2015, il PACG ha preso effetto. L'Iran ha avviato l'attuazione dei suoi impegni in materia di nucleare. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno dato inizi ai preparativi necessari per la revoca delle sanzioni relative al nucleare previste nel quadro del PACG.

L'Unione europea ha adottato gli atti giuridici necessari per la revoca di tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE decise in relazione al programma nucleare iraniano<sup>7</sup> come previsto nel quadro del PACG.<sup>8</sup> Il pacchetto legislativo dell'UE adottato il 18 ottobre 2015 ha preso effetto solo alla data di attuazione (16 gennaio 2016).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/>

<sup>7</sup> Per maggiori informazioni sugli atti giuridici dell'UE, si veda il punto 4 relativo al quadro legislativo.

<sup>8</sup> Come specificato al punto 16.1 dell'allegato V del PACG.

<sup>9</sup> Per maggiori informazioni sugli atti giuridici dell'UE, si veda il punto 4 relativo al quadro legislativo.

### 2.3. Data di attuazione

La data di attuazione è caduta il 16 gennaio 2016, giorno in cui l'AIEA ha certificato l'attuazione delle misure in materia di nucleare da parte dell'Iran<sup>10</sup> e, simultaneamente, l'E3/UE+3 ha adottato le misure<sup>11</sup> previste dagli impegni assunti nel quadro del PACG.

Alla data di attuazione il direttore generale dell'AIEA ha presentato al consiglio dei governatori dell'AIEA ed al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una relazione in cui confermava che l'Iran aveva adottato le misure di cui ai punti da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG, e le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE decise in relazione al programma nucleare iraniano<sup>12</sup> sono state revocate. Lo stesso giorno l'Unione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un atto giuridico con il relativo avviso inteso esclusivamente a confermare l'applicazione della legislazione adottata alla data dell'adozione.<sup>13</sup> I dettagli relativi alle sanzioni revocate sono illustrati al punto 4 della presente nota informativa.

Alla data di attuazione il limitato allentamento delle sanzioni concesso all'Iran nel quadro dell'accordo interinale del 2013 (piano d'azione comune)<sup>14</sup> è stato sostituito dalla revoca di tutte le sanzioni economiche e finanziarie adottate in relazione al programma nucleare iraniano conformemente al PACG.

---

<sup>10</sup> Come specificato al punto 15 dell'allegato V del PACG.

<sup>11</sup> Come specificato ai punti 16 e 17 dell'allegato V del PACG.

<sup>12</sup> Come specificato ai punti da 16.1 a 16.4 dell'allegato V del PACG.

<sup>13</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag.1, cfr. articolo 2 della decisione (UE) 1863/2015.

<sup>14</sup> Nel quadro del piano d'azione comune, il 20 gennaio 2014 l'UE ha sospeso le sanzioni concernenti i prodotti petrolchimici, l'oro e i metalli preziosi, nonché i divieti relativi alla fornitura di servizi di assicurazione e trasporto connessi alle vendite di petrolio greggio iraniano e alle navi. Le soglie per l'autorizzazione dei trasferimenti finanziari verso e dall'Iran sono state innalzate.

#### 2.4. Data di transizione

La data di transizione cade otto anni dopo la data di adozione (18 ottobre 2023) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'AIEA al consiglio dei governatori dell'AIEA e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesta che l'AIEA è giunta alla conclusione (la cosiddetta Broader Conclusion) che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche. In tale data l'UE revocherà le sanzioni connesse con la proliferazione<sup>15</sup>, fra cui le sanzioni sulle armi e sulla tecnologia missilistica e relative designazioni. Tutte le disposizioni di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio sospese alla data di attuazione cesseranno di avere effetto alla data di transizione.

#### 2.5. Data di cessazione degli effetti della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

La data di cessazione degli effetti della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite cadrà dieci anni dopo la data di adozione. Alla data di cessazione tutte le disposizioni della risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU cesseranno di avere effetto ed il Consiglio di sicurezza dell'ONU porrà fine all'esame della questione nucleare iraniana; l'UE revocherà tutte le rimanenti restrizioni in materia di nucleare e gli atti giuridici cesseranno di avere effetto.<sup>16</sup>

#### 2.6. Meccanismo di risoluzione delle controversie

Il PACG prevede una procedura di consultazione nel caso in cui una delle parti del piano ritenga che gli impegni concordati non siano stati rispettati. Le parti del PACG tenteranno di risolvere la controversia conformemente alle procedure stabilite nel PACG<sup>17</sup>. Se alla fine della procedura la parte che ha sporto il reclamo ritiene che la questione non sia stata ancora risolta in modo soddisfacente e che costituisca una significativa inadempienza degli obblighi assunti nel quadro del PACG, può darne notifica al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

---

<sup>15</sup> Come specificato ai punti da 20.1 a 20.4 dell'allegato V del PACG.

<sup>16</sup> Queste restrizioni comprendono il canale di approvvigionamento di cui al punto 5.2 della presente nota.

<sup>17</sup> Come specificato ai punti 36 e 37 del PACG.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU, conformemente alle sue procedure, voterà una risoluzione per proseguire con la revoca delle sanzioni. Nel caso in cui tale risoluzione non sia adottata entro 30 giorni dalla notifica, le disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU<sup>18</sup> saranno imposte nuovamente ("snapback"), a meno che il Consiglio di sicurezza decida altrimenti.

In caso di reintroduzione delle misure, il punto 37 del PACG ed il punto 14 della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU stipulano che l'applicazione delle disposizioni del Consiglio di sicurezza non ha effetto retroattivo sui contratti firmati fra una parte e l'Iran o cittadini e entità iraniani anteriormente alla data di applicazione, purché le attività contemplate ed eseguite nel quadro di tali contratti siano in linea con il PACG e con la presente risoluzione e le risoluzioni anteriori del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Per quanto concerne le disposizioni del PACG<sup>19</sup>, va rilevato che tutte le parti del PACG sono determinate ad astenersi da comportamenti che possano essere qualificati come inadempimenti e ad evitare la nuova imposizione di sanzioni con l'avvio del meccanismo di risoluzione delle controversie.

- Reintroduzione ("snapback") delle sanzioni dell'UE

In caso di significativa inadempienza degli impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran e dopo aver esperito tutte le possibilità di ricorso previste dal meccanismo di risoluzione delle controversie, l'Unione europea reintrodurrà le sanzioni da essa revocate ("snapback"). Uno "snapback" da parte dell'UE rivestirà la forma di una decisione del Consiglio dell'Unione europea basata su una raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, della Francia, della Germania e del Regno Unito. Tale decisione reintrodurrà tutte le sanzioni dell'UE adottate in relazione al programma nucleare iraniano che sono state sospese e/o revocate in linea con la dichiarazione del Consiglio del 18 ottobre 2015<sup>20</sup> ed in conformità delle normali procedure di adozione di misure restrittive dell'UE.

---

<sup>18</sup> Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

<sup>19</sup> Cfr. punto 28 del PACG.

<sup>20</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 345/01 del 18.10.2015, pag. 1.



Le sanzioni non si applicheranno con effetto retroattivo. Nel caso di reintroduzione delle sanzioni dell'UE, sarà consentita l'esecuzione dei contratti conclusi in conformità del PACG durante il periodo di allentamento delle sanzioni in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte, onde consentire alle imprese di cessare gradualmente le proprie attività.<sup>21</sup> Gli atti giuridici che prevedono la reintroduzione delle sanzioni dell'UE preciseranno i dettagli relativi al periodo di tempo concesso per l'esecuzione di contratti antecedenti.

Ad esempio la reintroduzione di sanzioni sulle attività di investimento non penalizzerebbe retroattivamente gli investimenti effettuati prima della data dello "snapback", e l'esecuzione dei contratti di investimento conclusi prima della reintroduzione delle sanzioni sarà consentita in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte.

La reintroduzione delle sanzioni non inciderà sui contratti consentiti quando era ancora in corso il regime delle sanzioni.

---

<sup>21</sup> Attività consentite durante il periodo di allentamento delle sanzioni, come ulteriormente precisato al punto 3 della presente nota informativa.

### **3. Descrizione delle sanzioni revocate alla data di attuazione**

#### **3.1. Sanzioni revocate dall'Unione europea alla data di attuazione**

Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) l'UE ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie<sup>22</sup> da essa adottate in relazione al programma nucleare iraniano. In conseguenza della revoca di tali sanzioni, a decorrere dalla data di attuazione sono consentite le seguenti attività, inclusi i servizi associati.<sup>23</sup>

- Misure finanziarie, bancarie e assicurative

È revocato il divieto di trasferimenti finanziari verso l'Iran e da tale paese (inclusi i regimi di notifica e di autorizzazione). Di conseguenza, a decorrere dalla data di attuazione sono consentiti i trasferimenti di fondi tra persone, entità o organismi dell'UE, inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi dell'UE, e persone, entità o organismi iraniani, inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi iraniani<sup>24</sup>, non figuranti in elenco e non sono più d'applicazione i requisiti per l'autorizzazione o la notifica dei trasferimenti di fondi.

Sono consentite le attività bancarie, quali l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche e l'apertura negli Stati membri di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane non figuranti in elenco. Gli istituti finanziari e gli enti creditizi iraniani non figuranti in elenco possono altresì acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in istituti finanziari e enti creditizi dell'UE. Gli istituti finanziari e gli enti creditizi dell'UE possono aprire uffici di rappresentanza o stabilire succursali o filiali in Iran; possono inoltre creare imprese comuni ed aprire conti bancari presso istituti finanziari o enti creditizi iraniani.

<sup>22</sup> Come specificato ai punti da 16.1 a 16.4 dell'allegato V del PACG.

<sup>23</sup> Per i dettagli esatti relativi alle attività consentite si fa riferimento all'allegato II del PACG, che descrive le attività consentite a seguito della revoca delle sanzioni alla data di attuazione (16 gennaio 2016). Non contempla invece altre attività che erano autorizzate quando era in corso il regime delle sanzioni e che continuano pertanto ad essere consentite dopo la data di attuazione.

<sup>24</sup> Fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi, inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi, iraniani ancora soggetti a misure restrittive dopo la data di attuazione, come enunciato nell'appendice 2 dell'allegato II del PACG.

A decorrere dalla data di attuazione, servizi specializzati di messaggistica finanziaria, fra cui SWIFT, possono essere forniti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi, inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi, iraniani e la Banca centrale dell'Iran, che non siano più soggetti a misure restrittive.<sup>25</sup>

A decorrere dalla data di attuazione è consentito il sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, ad esempio sotto forma di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione. Lo stesso vale per gli impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria e prestiti agevolati al governo dell'Iran. Altre attività consentite in tale contesto comprendono la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione all'Iran e le operazioni concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche con l'Iran.

- Gas, petrolio e prodotti petrolchimici

A decorrere dalla data di attuazione sono consentiti l'importazione, l'acquisto, lo scambio ed il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, gas e prodotti petrolchimici dall'Iran. Le persone dell'UE possono esportare attrezzature o tecnologia e fornire assistenza tecnica, ivi inclusa la formazione, utilizzate nei settori delle industrie del petrolio, del gas e petrolchimiche in Iran per la prospezione, produzione e raffinazione del petrolio e del gas naturale, compresa la liquefazione del gas naturale, a qualsiasi persona iraniana, all'interno o all'esterno dell'Iran, o per uso in Iran. A decorrere dalla data di attuazione sono consentiti gli investimenti nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici iraniani mediante la concessione di prestiti o crediti finanziari, l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione e la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona iraniana impegnata nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici all'interno o all'esterno dell'Iran.

- Trasporti marittimi, costruzioni navali e trasporti

Alla data di attuazione sono revocate le sanzioni connesse con i settori dei trasporti marittimi e delle costruzioni navali e talune sanzioni relative al settore dei trasporti, inclusa la fornitura di servizi associati a tali settori.

---

<sup>25</sup> Persone ed entità di cui all'appendice 1 dell'allegato II del PACG.

Sono pertanto consentite le seguenti attività: vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature navali e di tecnologia per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi all'Iran o a persone iraniane impegnate in tale settore; progettazione, costruzione o partecipazione alla progettazione o costruzione di navi mercantili e petroliere destinate all'Iran o a persone iraniane; fornitura di navi destinate al o usate per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani; fornitura di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, inclusi quelli relativi alle specifiche tecniche e a qualsiasi tipo di numero registrazione e di identificazione, a petroliere e a navi mercantili iraniane.

Tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran hanno accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dell'UE.

L'ispezione, il sequestro e lo smaltimento di carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese ad opera di Stati membri dell'UE nei rispettivi territori non si applicano più ai prodotti che non sono più vietati.

È consentita la fornitura di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate che non trasportino prodotti vietati, nonché la fornitura di servizi di rifornimento carburante, tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani che non trasportino prodotti vietati.

- Oro, altri metalli preziosi, banconote e monete

Sono consentiti la vendita, la fornitura, l'acquisto, l'esportazione, il trasferimento o il trasporto di oro e metalli preziosi e di diamanti, e la fornitura dei servizi connessi di intermediazione, finanziamento e sicurezza a, da o per conto del governo dell'Iran, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici o della Banca centrale dell'Iran.

È consentita la fornitura di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell'Iran.

- Metalli

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di alcuni tipi di grafite o metalli grezzi o semilavorati a qualsiasi persona, entità od organismo iraniani o per un uso in Iran non sono più vietati, ma soggetti a un regime di autorizzazione a decorrere dalla data di attuazione.<sup>26</sup>

- Software

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software per la pianificazione delle risorse aziendali, inclusi gli aggiornamenti, a qualsiasi persona, entità od organismo iraniani o per un uso in Iran, in relazione ad attività conformi al PACG non sono più vietati ma soggetti a un regime di autorizzazione a decorrere dalla data di attuazione se il software è sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari.<sup>27</sup>

- Cancellazione dagli elenchi di persone, entità e organismi

A decorrere dalla data di attuazione, talune persone, entità e organismi sono cancellati dagli elenchi e pertanto non sono più soggetti al congelamento dei beni, al divieto di mettere a disposizione fondi e al divieto di visto. Questo riguarda sia gli elenchi delle Nazioni Unite che gli elenchi autonomi dell'UE. Per maggiori informazioni sulle persone ed entità che sono cancellate dagli elenchi si consiglia di consultare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attuano il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Per i dettagli sul regime di autorizzazione e sull'elenco delle merci ad esso soggette, cfr. punto 5.2 sulle sanzioni che rimangono in vigore dopo la data di attuazione.

<sup>27</sup> Per i dettagli sul regime di autorizzazione, cfr. punto 5.2 sulle sanzioni che rimangono in vigore dopo la data di attuazione.

<sup>28</sup> Cfr. anche punto 4 del quadro legislativo dell'UE.

### 3.2. Sanzioni degli USA

Per i dettagli e le conseguenze della revoca delle sanzioni negli USA, si raccomanda di consultare gli orientamenti degli USA relativi alla revoca delle sanzioni alla data di attuazione a norma del piano d'azione congiunto globale (PACG) tra i paesi E3/UE+3 e la Repubblica islamica dell'Iran e le FAQ (domande frequenti).<sup>29</sup>

## 4. Quadro giuridico

Questo punto contiene una panoramica del pertinente quadro giuridico che attua la revoca<sup>30</sup> delle sanzioni come precisato nel PACG.

### 4.1. Risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

La risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stata adottata il 20 luglio 2015. Essa approva il PACG, ne chiede la piena attuazione secondo il calendario stabilito nel piano stesso<sup>31</sup>, e definisce il programma e gli impegni che tutte le parti devono assumere per giungere alla cessazione delle sanzioni contro l'Iran.

- Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) hanno cessato di avere effetto tutte le disposizioni delle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite<sup>32</sup> sulla questione nucleare iraniana, con riserva di una reintroduzione in caso di significativa inadempienza degli impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran, e si applicano restrizioni specifiche, tra cui restrizioni al trasferimento di merci sensibili in materia di proliferazione.

---

<sup>29</sup> <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>.

<sup>30</sup> Nella presente nota informativa la "revoca" delle misure restrittive è riferita ugualmente, in funzione dei casi, alla sospensione e all'attuazione di tali misure.

<sup>31</sup> Allegato V del PACG.

<sup>32</sup> Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

- Alla data di cessazione tutte le disposizioni della risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite cesseranno di avere effetto e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concluderà l'esame della questione nucleare iraniana e il punto sarà eliminato dall'elenco delle questioni sottoposte al Consiglio.

#### 4.2. Quadro legislativo dell'UE

L'Unione europea attua la risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente al PACG, tramite l'adozione di atti legislativi che determinano il quadro legislativo per la revoca delle sanzioni dell'UE. Sebbene la revoca delle suddette sanzioni abbia avuto effetto alla data di attuazione (16 gennaio 2016), l'UE si è impegnata ai sensi del PACG a predisporre e adottare la legislazione necessaria alla data di adozione (18 ottobre 2015), ma con un'applicazione differita.

Le misure restrittive revocate conformemente al PACG sono quelle che erano state imposte dall'Unione europea in relazione ad attività iraniane connesse con il nucleare di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio<sup>33</sup> e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio<sup>34</sup>. La risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente al PACG, è principalmente<sup>35</sup> attuata tramite i seguenti atti giuridici dell'UE:

- Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 27.7.2010, pag. 39 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1454001125225&uri=CELEX:32010D0413>)

<sup>34</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

<sup>35</sup> Riferimento alle sanzioni da revocare alla data di attuazione (16 gennaio 2016). La revoca delle rimanenti sanzioni alla data di transizione richiederà atti giuridici dell'UE distinti, cfr. punto 2.4.

<sup>36</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag. 174.

La decisione prevede la sospensione degli articoli della decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernenti tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE come specificato nel PACG contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran, e accertata dall'AIEA, delle misure concordate in materia di nucleare. La decisione sospende inoltre l'applicazione del congelamento dei beni (incluso il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche) e le misure concernenti il divieto di visto alle persone ed entità di cui al PACG. Inoltre, questa decisione introduce anche un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni riguardanti taluni trasferimenti in materia di nucleare e trasferimenti di alcuni metalli e di software. La decisione è attuata da due regolamenti (cfr. infra), che sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.



- Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>37</sup>

Il regolamento prevede la soppressione dei corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE di cui al PACG, contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, e accertata dall'AIEA (16 gennaio 2016). Esso inoltre attua il regime di autorizzazione preventiva per il riesame e le decisioni riguardanti taluni trasferimenti in materia di nucleare e trasferimenti di alcuni metalli e di software. Il regolamento (UE) 2015/1861 attua inoltre le disposizioni sui divieti in materia di proliferazione, come le sanzioni nel settore missilistico, che restano in vigore.

Il regolamento (UE) 2015/1861 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<sup>38</sup>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>39</sup>

Attua la decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio in quanto revoca le misure restrittive nei confronti di persone ed entità di cui agli allegati V (elenchi delle Nazioni Unite) e VI (elenchi autonomi) della decisione 2010/413/PESC contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA. Tali persone ed entità dovrebbero essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui agli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012 contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA (16 gennaio 2016).

<sup>37</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag. 1.

<sup>38</sup> Cfr. articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1861. La dichiarazione n. 17 allegata ai trattati UE prevede che: "per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri (...)".

<sup>39</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag. 161.

- Decisione (PESC) 2016/37 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>40</sup>
- Avviso: Informazioni relative alla data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>41</sup>

La decisione, il regolamento e il regolamento di esecuzione del Consiglio che revocano tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE sono entrati in vigore il giorno stesso in cui il Consiglio dell'UE ha preso atto che il direttore generale dell'AIEA aveva presentato al consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una relazione che confermava che l'Iran aveva adottato le misure specificate nel PACG. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<sup>42</sup> sono stati pubblicati un atto giuridico e il relativo avviso intesi esclusivamente a confermare l'applicazione della legislazione adottata il giorno dell'adozione<sup>43</sup>

Infine il Consiglio dell'UE ha rilasciato una dichiarazione<sup>44</sup> in cui rileva che l'impegno a revocare tutte le sanzioni dell'UE relative al nucleare lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel PACG e la reintroduzione di sanzioni dell'UE in caso di significativa inadempienza da parte dell'Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG. Tuttavia, tutte le parti coinvolte nel processo del PACG si impegneranno a garantire che lo stesso piano d'azione sia attuato e sostenuto con successo.

---

<sup>40</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11I del 16.1.2016, pag. 1.

<sup>41</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 15I del 16.1.2016, pag. 1.

<sup>42</sup> Cfr. articolo 2 della decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio del 18 ottobre 2015.

<sup>43</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag. 1.

<sup>44</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 345 del 18.10.2015, pag. 1.

- Decisione di esecuzione (PESC) 2016/78 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>45</sup>

La decisione ha sospeso l'applicazione del congelamento dei beni (tra cui il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche) a due entità che erano state cancellate dall'elenco dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 gennaio 2016.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>46</sup>

Attua la decisione di esecuzione (PESC) 2016/78 del Consiglio revocando le misure di congelamento dei beni in vigore nei confronti di due entità a seguito di una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare le stesse dall'elenco il 17 gennaio 2016.

---

<sup>45</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 23.1.2016, pag. 25.

<sup>46</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 23.1.2016, pag. 6.

## **5. Sanzioni e restrizioni relative alla proliferazione che restano in vigore dopo la data di attuazione**

Questo punto descrive le sanzioni e restrizioni relative alla proliferazione che restano in vigore dopo la data di attuazione (16 gennaio 2016). Esse riguardano l'embargo sulle armi, sanzioni nel settore missilistico, restrizioni su taluni trasferimenti e attività in materia di nucleare, disposizioni concernenti alcuni metalli e software che sono soggetti a un regime di autorizzazione, nonché i relativi elenchi che restano in vigore dopo la data di attuazione.

Le misure concernenti l'ispezione di carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese e quelle relative alla prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi continuano ad applicarsi dopo la data di attuazione in relazione a prodotti che continuano a essere vietati.

### **5.1. Sanzioni relative alla proliferazione**

- Embargo sulle armi

Il divieto di vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, o procurare armamenti e relativo materiale di tutti i tipi, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e pezzi di ricambio per tali armamenti e relativo materiale e la prestazione di servizi associati continua ad applicarsi dopo la data di attuazione. L'embargo dell'UE sulle armi contempla tutti i beni inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.<sup>47</sup>

L'embargo dell'UE sulle armi resta in vigore fino alla data di transizione.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Link all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

<sup>48</sup> Come specificato al punto 20.1 dell'allegato V del PACG.

- Sanzioni nel settore missilistico

Il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o procurare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie contemplati dall'allegato III del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio<sup>49</sup> (in prosieguo: regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato)) e qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e la prestazione di servizi associati continua ad applicarsi. Nell'allegato III figurano tutti i beni e le tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Per maggiori informazioni sugli elenchi del regime di non proliferazione nel settore missilistico, si raccomanda di consultare le linee guida relative al regime in questione.<sup>50</sup>

Si noti che nel caso di un prodotto le cui determinate caratteristiche o specifiche tecniche rientrino nelle categorie contemplate sia dall'allegato I che dall'allegato III del regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato), si considera che il prodotto rientri nell'allegato III, con la conseguenza che in tale situazione si applica sempre un divieto.<sup>51</sup>

Le sanzioni dell'UE nel settore missilistico restano in vigore fino alla data di transizione.<sup>52</sup>

- Rimanenti persone ed entità soggetti a misure restrittive

Talune persone ed entità (elenchi delle Nazioni Unite e dell'UE) restano soggette a un congelamento dei beni, al divieto di visto e al divieto concernente la fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) fino alla data di transizione.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag. 15.

<sup>50</sup> <http://www.mtcr.info/english/guidelines.html>

<sup>51</sup> Secondo la nota introduttiva dell'allegato I del regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato).

<sup>52</sup> Come specificato al punto 20.1 dell'allegato V del PACG.

<sup>53</sup> Persone ed entità di cui all'allegato VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e all'allegato IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012.

## 5.2. Restrizioni relative alla proliferazione (regimi di autorizzazione incluso il canale di approvvigionamento)

- Trasferimenti e attività nucleari

A decorrere dalla data di attuazione, i trasferimenti e le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione concernenti taluni beni e tecnologie, compresi i servizi associati, quali assistenza tecnica e finanziaria e relativi investimenti, sono soggetti all'autorizzazione preventiva rilasciata di volta in volta dalle autorità competenti dello Stato membro.<sup>54</sup>

Gli elenchi di beni e tecnologie soggetti all'autorizzazione preventiva figurano negli allegati I e II del regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato).

L'allegato I contiene i beni e le tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari. Per maggiori informazioni sull'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, si raccomanda di consultare le linee guida per i trasferimenti nucleari del gruppo dei fornitori nucleari.<sup>55</sup>

Nel caso di beni e tecnologie elencati nell'allegato I, qualsiasi trasferimento o attività correlata rientra nel canale di approvvigionamento descritto nel PACG<sup>56</sup> e nella risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite<sup>57</sup>. Pertanto, l'autorità nazionale competente dovrà presentare una richiesta di autorizzazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti della commissione congiunta formulerà una raccomandazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su ogni richiesta di autorizzazione. Ciascuno degli Stati E3+3 e l'Iran partecipano al gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti e l'alto rappresentante funge da coordinatore.

---

<sup>54</sup> Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono individuate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

<sup>55</sup> <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines>

<sup>56</sup> Allegato IV del PACG.

<sup>57</sup> Sono applicabili eccezioni in relazione a talune merci per reattori ad acqua leggera o alle transazioni necessarie per attuare gli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG o richieste per la preparazione dell'attuazione dello stesso PACG. Per ulteriori dettagli, si consulti il regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato).

Per maggiori informazioni sul funzionamento del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti, si raccomanda di consultare gli orientamenti relativi a tale gruppo.<sup>58</sup>

Un'altra categoria di beni e tecnologie soggetti caso per caso ad autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti degli Stati membri figura nell'allegato II del regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato). L'allegato II elenca altri beni e tecnologie a duplice uso che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento, l'arricchimento, l'acqua pesante o attività di altro tipo non in linea con il PACG. In questo caso l'autorizzazione è concessa dall'autorità nazionale competente solo in conformità al quadro giuridico dell'UE.

- Metalli e software

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software per la pianificazione delle risorse aziendali, concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare e militare, descritto nell'Allegato VII A del regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato) e la fornitura di servizi associati sono soggetti ad autorizzazione preventiva concessa caso per caso dalle autorità competenti dello Stato membro.<sup>59</sup>

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e taluni metalli grezzi o semilavorati nonché la fornitura di servizi associati sono soggetti ad autorizzazione preventiva concessa caso per caso dalle autorità competenti dello Stato membro.<sup>60</sup> L'elenco dei beni interessati da tale restrizione è contenuto nell'allegato VII B del regolamento n. 267/2012 del Consiglio (modificato).

---

<sup>58</sup> <http://www.un.org/en/sc/2231/proliferation-nuclear-activities.shtml>

<sup>59</sup> Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono indicate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

<sup>60</sup> Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono indicate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

## **6. Sanzioni e misure restrittive non connesse alla proliferazione nucleare**

Le sanzioni imposte dall'UE in considerazione della situazione dei diritti umani in Iran, del sostegno al terrorismo e di altre motivazioni non rientrano nel PACG e restano in vigore.

Le misure adottate dall'UE in relazione a preoccupazioni legate a violazioni dei diritti umani comprendono un congelamento dei beni e un divieto di visto per 84 persone e un'entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, oltre a un divieto di esportare in Iran attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni.<sup>61</sup>

Le persone iraniane iscritte in elenco anche nel quadro dei regimi di sanzioni dell'UE contro il terrorismo e nei confronti della Siria (o nel quadro di qualsiasi altro tipo di regime di sanzioni dell'UE)<sup>62</sup> continuano a essere soggette a misure restrittive nel quadro di tali regimi, che non rientrano nel PACG.

---

<sup>61</sup> Si vedano gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011R0359&qid=1452107764652>).

<sup>62</sup> Misure dell'UE volte a combattere il terrorismo: posizione comune 2001/931 e regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio.  
Regime di sanzioni in considerazione della situazione in Siria: decisione 2013/255/PESC del Consiglio e regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio.



## **7. Domande e risposte**

Il presente punto contiene una descrizione di questioni pratiche sollevate dagli Stati membri dell'UE o da paesi terzi e dal mondo imprenditoriale. L'obiettivo del presente punto è fungere da strumento pratico per l'attuazione del PACG e l'applicazione uniforme dei succitati atti giuridici all'interno dell'UE. Pertanto il presente punto potrebbe essere aggiornato alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione del PACG e dei pertinenti atti giuridici. Le domande sono suddivise per categorie principali.

### **Domande generali**

1. Qual è la data di attuazione prevista dal PACG?

*La data di attuazione è stata il 16 gennaio 2016, quando l'AIEA ha verificato l'attuazione da parte dell'Iran delle misure relative al nucleare descritte nei pertinenti punti del PACG e contemporaneamente l'E3/UE+3 ha revocato le sanzioni descritte nei pertinenti punti del PACG.*

2. Quali sanzioni sono state revocate alla data di attuazione ed esiste un elenco delle sanzioni revocate?

*Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) l'UE ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie che aveva adottato in relazione al programma nucleare iraniano. I dettagli sulle sanzioni revocate alla data di attuazione sono indicati al punto 3 della presente nota informativa.*

3. Quali sanzioni rimangono in vigore alla data di attuazione?

*Le sanzioni connesse alla proliferazione tuttora in vigore sono descritte al punto 5 della presente nota informativa. Le misure restrittive non connesse a questioni o alla proliferazione nucleari, quali quelle connesse ai diritti umani e al sostegno al terrorismo, descritte al punto 6 della presente nota informativa, restano in vigore in quanto non rientrano nel PACG.*

4. Quali esportazioni verso l'Iran sono permesse?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono permesse tutte le esportazioni verso l'Iran, con le seguenti eccezioni:*

- Per l'esportazione di beni e tecnologie di cui agli allegati I, II, VII A e VII B del regolamento n. 267/2012 del Consiglio modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente;*
- È mantenuto il divieto di esportazione delle armi di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e dei beni e delle tecnologie connessi ai missili elencati nell'allegato III (elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico) del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio;*
- Nel quadro del regime di sanzioni relative ai diritti umani in Iran resta inoltre in vigore il divieto di esportare attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni, in quanto ciò non rientra nel campo di applicazione del PACG;*
- Infine, resta in vigore il divieto di effettuare esportazioni a persone o entità inserite nell'elenco di qualsiasi regime di sanzioni dell'UE o a loro beneficio (divieto di mettere risorse economiche a disposizione di persone o entità inserite in un elenco).*

5. Esistono norme in materia di controllo delle esportazioni che si applicano alle esportazioni verso paesi terzi?

*Continuano a essere d'applicazione tutte le norme in materia di controllo delle esportazioni che si applichino indipendentemente dalle sanzioni adottate in relazione al programma nucleare iraniano. Tali controlli si applicano alle esportazioni verso qualsiasi paese al di fuori dell'UE. Inoltre i beni e le tecnologie di cui agli allegati I, II, VII A e VII B del regolamento n. 267/2012 del Consiglio modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio sono soggetti a specifici regimi di autorizzazione se sono destinati a una persona, entità o organismo iraniani all'interno o all'esterno dell'Iran.*

6. Cosa significa il termine "servizi associati" utilizzato nell'allegato II del PACG?

*Ai fini dell'allegato II del PACG il termine "servizi associati" indica qualsiasi servizio - ivi compresi assistenza tecnica, formazione, assicurazione, riassicurazione, intermediazione, trasporto o servizio finanziario - necessario e comunemente connesso all'attività di base per la quale le sanzioni sono state revocate conformemente al PACG.<sup>63</sup> Si rileva che gli atti giuridici dell'UE chiariscono ulteriormente la portata della revoca delle sanzioni su servizi associati per ciascuna misura.*

7. La revoca di sanzioni include anche la revoca delle restrizioni attualmente in vigore nei confronti di studenti iraniani?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) gli Stati membri non sono più soggetti a un obbligo imposto dalle Nazioni Unite o dall'UE di evitare che a cittadini iraniani vengano impartiti un insegnamento o una formazione specializzati in discipline che contribuirebbero alle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.<sup>64</sup> Continuano tuttavia a essere applicati altri obblighi e impegni internazionali, tra cui la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e impegni degli Stati membri derivanti dai regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento intangibile di tecnologia sottoposta a controllo connessa alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, oltre che gli obblighi di non assistenza ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche e della Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche. Gli Stati membri possono anche disporre di ulteriori regimi nazionali di approvazione che rimangono in vigore.*

---

<sup>63</sup> Nota 3 dell'allegato II del PACG.

<sup>64</sup> Allegato II, punto 1.5.1, del PACG.

## 8. Cosa succederebbe se l'Iran non rispettasse le disposizioni del PACG?

*Se l'Iran o l'E3/UE+3 ritengono che gli impegni previsti dal PACG non sono rispettati, la questione potrebbe essere sottoposta alla commissione congiunta, la quale tenterebbe di risolverla ricorrendo al meccanismo di risoluzione delle controversie descritto nel PACG. Se alla fine della procedura la parte che ha sporto il reclamo ritiene che la questione non sia stata ancora risolta in modo soddisfacente e che costituisca una significativa inadempienza, può notificare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di considerare la questione una significativa inadempienza degli obblighi previsti dal PACG. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterebbe in questo caso una risoluzione per procedere con la revoca delle sanzioni e, qualora la risoluzione non fosse adottata entro 30 giorni dalla notifica, le disposizioni delle vecchie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite<sup>65</sup> sarebbero imposte nuovamente, a meno che il Consiglio di sicurezza decida altrimenti.*

*In una tale eventualità l'Unione europea, a seguito della necessaria decisione del Consiglio, reintrodurrebbe ("snapback") le sanzioni dell'UE adottate in relazione al programma nucleare iraniano che erano state sospese e/o avevano cessato di avere effetto.*

## 9. È possibile che Nazioni Unite/UE/USA introducano nuove sanzioni nei confronti dell'Iran?

*L'UE e gli Stati Uniti eviteranno di reintrodurre o reimporre sanzioni revocate nel quadro del PACG o di imporre nuove sanzioni in materia di nucleare, fatta salva la procedura di risoluzione delle controversie prevista dal PACG. Non ci saranno nuove sanzioni in materia di nucleare da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatta salva la procedura di risoluzione delle controversie prevista dal PACG.*

---

<sup>65</sup> Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

10. Quale tipo di sostegno è previsto per valutare e determinare se un'attività è conforme al PACG?

*Per monitorare l'attuazione del PACG è istituita la commissione congiunta composta dall'E3/UE+3 e dall'Iran, che esegue le funzioni di cui all'allegato IV del PACG.<sup>66</sup>*

*Per il riesame e le raccomandazioni su proposte per trasferimenti in materia di nucleare verso l'Iran o pertinenti attività con tale paese, la commissione congiunta è coadiuvata dal gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti. Per quanto concerne la revoca delle sanzioni, la commissione congiunta è coadiuvata da un gruppo di lavoro sull'attuazione della revoca delle sanzioni. L'alto rappresentante funge da coordinatore della commissione congiunta e dei due gruppi di lavoro.*

#### **Misure finanziarie, bancarie e assicurative**

11. È lecito accedere a servizi finanziari e bancari in Iran?

*Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono state revocate le restrizioni in materia di accesso a servizi finanziari e bancari in Iran (previste dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento n. 267/2012 del Consiglio).*

12. La revoca delle misure nel settore bancario consente la riapertura di conti di corrispondenza tra banche?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono consentite attività bancarie, compresa l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche, con banche iraniane, a condizione che l'istituto finanziario iraniano non sia un'entità inserita in elenco.*

---

<sup>66</sup> Allegato IV, punti da 2.1.1 a 2.1.16, del PACG.

13. Una persona o entità dell'UE può ricorrere a qualsiasi banca iraniana per i propri affari ed effettuare operazioni bancarie? O in elenco figurano ancora banche iraniane?

*Talune banche iraniane figurano ancora in elenco (Ansar Bank, Bank Saderat Iran, Bank Saderat plc e Mehr Bank). È pertanto opportuno effettuare con dovuta diligenza i controlli volti a garantire che la banca iraniana non figuri in elenco, in quanto le attività e le operazioni con le banche in elenco continuano a essere vietate. Sono lecite le operazioni e relazioni bancarie con le banche iraniane non inserite in elenco.*

14. Esistono limitazioni all'apertura di un nuovo conto bancario o all'avvio di una relazione di corrispondenza tra banche con istituti finanziari non inseriti in elenco con sede in Iran o con le relative succursali o filiali?

*Tutte le misure restrittive relative a misure finanziarie, bancarie e assicurative sono revocate e, a partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016), è lecito aprire un nuovo conto bancario o avviare relazioni di corrispondenza tra banche con enti creditizi o istituti finanziari con sede in Iran (o con le relative succursali o filiali), a condizione che non figurino in elenco.*

15. Esistono limitazioni all'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane negli Stati membri dell'UE o di banche europee in Iran?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) le banche iraniane che non figurano in elenco sono autorizzate ad aprire succursali, filiali o uffici di rappresentanza negli Stati membri dell'UE. Gli istituti finanziari dell'UE sono autorizzati a loro volta ad aprire succursali, filiali o uffici di rappresentanza in Iran.*

16. Quali sanzioni rimarranno in vigore nei confronti della Banca centrale dell'Iran (CBI) e di altri istituti finanziari iraniani figuranti in elenco?

*La CBI e taluni altri istituti finanziari iraniani figuranti in elenco sono stati rimossi dall'elenco, pertanto le sanzioni nei loro confronti non sono più applicabili.*

17. La Banca centrale dell'Iran (CBI) è soggetta a limitazioni nell'accesso ai propri fondi e risorse economiche?

*La CBI è stata rimossa dall'elenco alla data di attuazione (16 gennaio 2016), pertanto le sanzioni relative a tale entità non sono più applicabili a partire da tale data e i fondi o le risorse economiche precedentemente congelati conformemente alla sua iscrizione in elenco sono stati sbloccati.*

18. Esistono limitazioni per gli istituti finanziari che forniscono servizi di messaggistica finanziaria per la Banca centrale dell'Iran (CBI) e ad altri istituti finanziari non figuranti in elenco?

*Il divieto imposto agli istituti finanziari di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per lo scambio di dati finanziari si applica alle entità figuranti in elenco. La CBI e taluni altri istituti finanziari iraniani sono stati rimossi dall'elenco in cui erano iscritti. Gli istituti finanziari possono pertanto fornire servizi di messaggistica finanziaria per la CBI e altri istituti finanziari non figuranti in elenco.*

19. Gli istituti finanziari saranno esposti a sanzioni degli Stati Uniti se effettuano operazioni con gli istituti finanziari iraniani, nel caso questi ultimi abbiano relazioni bancarie con persone iraniane figuranti nell'elenco SDN (Specially Designated Nationals)?

*Questa domanda riguarda il regime di sanzioni degli Stati Uniti e per una risposta accurata si rimanda agli orientamenti degli Stati Uniti e alle domande frequenti (FAQ) di cui al sito web dell'OFAC.<sup>67</sup>*

---

<sup>67</sup>

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

20. Le banche iraniane sono autorizzate a ricollegarsi alla rete SWIFT?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) le banche iraniane che non figurano più nell'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive dell'UE sono autorizzate a ricollegarsi alla rete SWIFT<sup>68</sup>. Le persone ed entità rimosse dall'elenco alla data di attuazione sono indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Ulteriori entità rimosse dall'elenco il 22 gennaio 2016 sono indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.*

*In questo contesto si fa riferimento a una dichiarazione pubblicata da SWIFT<sup>69</sup> secondo la quale le banche rimosse dall'elenco per mezzo del regolamento di esecuzione saranno automaticamente in grado di riconnettersi alla rete SWIFT alla data di attuazione dopo aver completato la normale procedura di connessione di SWIFT (cioè controlli amministrativi e di sistema, connettività e preparativi tecnici).*

21. È lecito che dopo la data di attuazione gli istituti finanziari dell'UE effettuino compensazioni di operazioni in cui sono coinvolte persone o entità iraniane non figuranti in elenco?

*Sì, gli istituti finanziari dell'UE sono autorizzati a effettuare compensazioni di operazioni con persone o entità iraniane non figuranti in elenco. Gli istituti finanziari dell'UE dovranno tuttavia garantire di non effettuare compensazioni di operazioni per mezzo di altri sistemi finanziari, o con altre entità, laddove tale attività non sia consentita.<sup>70</sup>*

<sup>68</sup> Le seguenti banche iraniane figurano ancora in elenco: Ansar Bank, Bank Saderat Iran e Bank Saderat plc e Mehr Bank. Si vedano gli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012.

<sup>69</sup> [http://www.swift.com/about\\_swift/shownews?param\\_dcr=news.data/en/swift\\_com/2015/Iran\\_sanctions\\_agreement\\_update.xml](http://www.swift.com/about_swift/shownews?param_dcr=news.data/en/swift_com/2015/Iran_sanctions_agreement_update.xml)

<sup>70</sup> <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>



22. È lecito trasferire fondi da e verso l'Iran?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è revocato il divieto di trasferire fondi da e verso banche iraniane non iscritte in elenco. Di conseguenza non sono più applicate tutte le limitazioni sui trasferimenti di fondi da e verso l'Iran applicabili a banche, istituti finanziari e uffici di cambio iraniani non figuranti in elenco, oltre che alle relative succursali o filiali.*

23. È ancora necessario presentare notifiche e richieste di autorizzazione relativamente al trasferimento di fondi a norma degli articoli 30 e 30 bis del regolamento n. 267/2012 del Consiglio nella versione attuale? Esistono limitazioni relativamente all'importo di fondi che possono essere trasferiti?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non c'è alcun obbligo di presentare notifiche e richieste di autorizzazione relativamente al trasferimento di fondi da e verso l'Iran, in quanto i suddetti articoli sono soppressi dal regolamento n. 267/2012 del Consiglio.<sup>71</sup> Allo stesso modo non si applicano più le restrizioni connesse all'importo di fondi da trasferire in conformità al PACG.*

24. È lecito trasferire da e verso l'Iran fondi destinati a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o a fini agricoli o umanitari?

*In linea con le restrizioni sul trasferimento di fondi da e verso l'Iran in vigore prima della data di attuazione, il trasferimento di fondi destinati a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o a fini agricoli o umanitari era autorizzato a certe condizioni. A partire dalla data di attuazione tuttavia sono revocate le disposizioni in merito al trasferimento di fondi da e verso l'Iran e le limitazioni relativamente al trasferimento di fondi, a eccezione del trasferimento di fondi non sono più d'applicazione o risorse economiche verso persone o entità iscritte in elenco.*

---

<sup>71</sup> Articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012.

25. È lecito l'utilizzo di fondi congelati per spese straordinarie da parte di persone ed entità iscritte in elenco?

*Nel giorno stesso in cui sono rimosse dall'elenco le persone ed entità hanno accesso immediato ai propri fondi. Le persone ed entità che continuano a figurare in elenco non hanno accesso ai propri fondi. Restano tuttavia in vigore eccezioni che tengono conto, in particolare, delle esigenze primarie, delle spese legali e delle spese straordinarie delle persone in elenco le quali possono richiedere alle autorità competenti degli Stati membri un'autorizzazione al fine di utilizzare i propri fondi nel caso si applichi una deroga valida.*

26. Esistono limitazioni all'accesso ai propri fondi e risorse economiche da parte di banche e istituti finanziari, organismi ed entità iraniani?

*Le banche e gli istituti finanziari iraniani non iscritti in elenco non sono soggetti ad alcuna misura di congelamento dei beni da parte dell'Unione europea. I loro fondi nell'UE non sono pertanto congelati. Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono stati rimossi dall'elenco in cui erano iscritti una serie di banche e istituti finanziari iraniani, seguiti da ulteriori banche iraniane il 23 gennaio 2016. Di conseguenza le banche e gli istituti finanziari iraniani rimossi dall'elenco hanno avuto accesso ai propri fondi congelati nell'UE. Resta tuttavia in elenco un numero limitato di banche e istituti finanziari iraniani (Ansar Bank, Bank Saderat Iran, Bank Saderat plc e Mehr Bank) che non può accedere ai propri fondi nell'UE, se non espressamente disposto altrimenti nel regolamento n. 267/2012 del Consiglio.*

27. Come influisce sulla prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione per le operazioni in cui è coinvolto l'Iran la revoca delle sanzioni prevista dagli atti giuridici dell'UE in conformità al PACG?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito prestare servizi di assicurazione e riassicurazione all'Iran o al governo dell'Iran o a persone, entità o organismi iraniani non figuranti in elenco che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.<sup>72</sup>*

28. Sono consentiti l'acquisto o la vendita di debito sovrano emesso dall'Iran?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono consentiti la vendita o l'acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse, ad esempio, dal governo dell'Iran o dalla Banca centrale dell'Iran o da banche, enti creditizi o istituti finanziari iraniani, e che forniscono servizi correlati. Lo stesso si applica a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto o sono da loro posseduti e controllati.*

29. Esistono limitazioni alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio con l'Iran, compresi crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non è più fatto divieto agli Stati membri dell'UE di sottoscrivere nuovi impegni per la fornitura di sostegno finanziario per il commercio con l'Iran, compresa la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a cittadini o entità dell'UE.*

30. Esistono limitazioni alla sottoscrizione da parte di persone di nuovi impegni per sovvenzioni o prestiti agevolati al governo dell'Iran?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non è più fatto divieto agli Stati membri dell'UE di sottoscrivere nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche per mezzo della partecipazione a istituti finanziari internazionali.*

---

<sup>72</sup> Allegato II, punto 3.2.3, del PACG.

31. Esistono limitazioni all'apertura da parte di istituti finanziari di nuovi uffici di rappresentanza o di nuove filiali o succursali in Iran?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) gli istituti finanziari dell'UE possono aprire uffici di rappresentanza, succursali o conti bancari in Iran. È lecito anche istituire nuove imprese comuni con istituti finanziari iraniani. Gli istituti finanziari dell'UE non possono tuttavia esercitare attività bancarie con le banche iraniane ancora iscritte nell'elenco delle sanzioni dell'UE.*

## Gas, petrolio e prodotti petrolchimici

32. I prodotti petrolchimici rientrano nella revoca delle sanzioni?

*Sì, le attività connesse ai prodotti petrolchimici iraniani rientrano nella revoca delle sanzioni alla data di attuazione (16 gennaio 2016).<sup>73</sup>*

33. È lecito acquistare, acquisire, vendere o commercializzare prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale da e verso l'Iran?

*Sì, a partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è lecito acquistare, acquisire, vendere o commercializzare prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale da e verso l'Iran nonché prestare servizi associati.<sup>74</sup>*

34. Nella revoca delle sanzioni su petrolio greggio, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale liquefatto iraniani rientra anche la prestazione di servizi di trasporto?

*Sono leciti il trasporto di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani e la prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione, compresa l'assicurazione di protezione e indennizzo. A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono leciti anche il trasporto di prodotti petroliferi e gas naturale liquefatto iraniani e la prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione, compresa l'assicurazione di protezione e indennizzo. A partire dalla data di attuazione sono consentite anche altre attività e operazioni relative al petrolio e al gas naturale iraniani, quali la fornitura di finanziamenti.<sup>75</sup>*

---

<sup>73</sup> Allegato II, punto 3.3.1, del PACG.

<sup>74</sup> Allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.5, del PACG.

<sup>75</sup> Allegato II, punto 3.3.1, del PACG.

35. Sono revocate le sanzioni riguardanti entità quali la National Iranian Oil Company?

*Tutte le entità rimosse dall'elenco non sono più soggette a misure restrittive. A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) la National Iranian Oil Company e le sue filiali e affiliate sono rimosse dall'elenco di entità in cui erano iscritte: di conseguenza le sanzioni cui erano soggette tali entità sono revocate e le operazioni sono consentite.*

36. È lecito investire nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici dell'Iran?

*Sì, a partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è lecito investire nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici dell'Iran.<sup>76</sup>*

37. Il PACG stabilisce che alla data di attuazione cessino le misure volte a ridurre le vendite di petrolio greggio iraniano, comprese le limitazioni relative ai quantitativi di petrolio greggio iraniano venduto, ai paesi che possono acquistare il petrolio greggio iraniano e all'utilizzo dei proventi del petrolio iraniano. Cosa comporta questa disposizione?

*Questa domanda riguarda il regime di sanzioni degli Stati Uniti e per una risposta accurata si rimanda agli orientamenti degli Stati Uniti e alle domande frequenti (FAQ) di cui al sito web dell'OFAC.<sup>77</sup>*

38. Alle persone dell'UE è fatto divieto di condurre attività commerciali con un'entità iraniana in cui una persona fisica o un'entità iscritta in elenco abbia una partecipazione di minoranza o che non comporti controllo?

---

<sup>76</sup> Allegato II, punto 1.2.4, del PACG.

<sup>77</sup> <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>

*Alle persone dell'UE è fatto divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione di persone o entità iscritte in elenco fondi o risorse economiche. Gli "Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE" contengono i criteri che permettono di accertare il controllo o la proprietà e di stabilire se fondi o risorse economiche siano messi indirettamente a disposizione di persone ed entità designate.<sup>78</sup>*

### **Trasporti marittimi, costruzioni navali e trasporti**

39. È lecito fornire navi progettate per il trasporto di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani?

*Sì, è lecito fornire navi progettate per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone o entità iraniane non figuranti in elenco, oltre che a persone o entità per il trasporto di petrolio o prodotti petrolchimici iraniani.<sup>79</sup>*

40. È lecito esportare in Iran attrezzature navali e tecnologie destinate alla costruzione navale?

*Sì, a partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è lecito esportare in Iran, o a imprese iraniane o di proprietà dell'Iran non iscritte in elenco che operano nel settore, attrezzature navali e tecnologie destinate alla costruzione, alla manutenzione o all'adattamento di navi.<sup>80</sup>*

---

<sup>78</sup> Si veda link a "Nuovi elementi sui concetti di proprietà e controllo e sulla messa a disposizione di fondi o risorse economiche" al punto 8 sui documenti di riferimento.

<sup>79</sup> Allegato II, punti 1.3.1 e 1.3.2, del PACG.

<sup>80</sup> Allegato II, punto 3.4.1, del PACG.

41. È lecito costruire e riparare navi iraniane?

*Sì, a partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è lecito vendere, fornire, trasferire o esportare verso l'Iran o a persone iraniane che operano nel settore, quali NITC e IRISL, attrezzature navali e tecnologie destinate alla costruzione, alla manutenzione o all'adattamento di navi. A partire dalla data di attuazione è consentita anche la partecipazione alla progettazione, costruzione e riparazione di navi mercantili e petroliere destinate all'Iran o a persone iraniane o a imprese di proprietà dell'Iran non figuranti in elenco che operano nel settore, quali NITC e IRISL.<sup>81</sup>*

42. È lecito prestare servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione a navi di proprietà di persone iraniane o da loro controllate?

*Sì, a partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita la fornitura di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, compresi quelli relativi alle specifiche tecniche, a qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione, alle petroliere e alle navi mercantili iraniane, di proprietà di o controllate da imprese iraniane o di proprietà iraniana non figuranti in elenco che operino nei settori dei trasporti marittimi e delle costruzioni navali quali NITC e IRISL.*

43. È lecito prestare servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento a navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggate?

*Sì, a partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito prestare servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento a navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggate, comprese navi con equipaggio, che non trasportino prodotti vietati.<sup>82</sup>*

---

<sup>81</sup> Allegato II, punto 3.4.1, del PACG.

<sup>82</sup> Allegato II, punto 3.4.4, del PACG.



**Oro, altri metalli preziosi, banconote e monete**

44. È lecito coniare monete per l'Iran o fornire alla Banca centrale dell'Iran banconote iraniane recentemente stampate o non emesse?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita la fornitura alla Banca centrale dell'Iran, o a suo beneficio, di monete recentemente coniate e di banconote iraniane recentemente stampate o non emesse.<sup>83</sup>*

45. È lecito esportare diamanti in Iran?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono consentiti la vendita, l'acquisto, il trasporto e l'intermediazione di diamanti verso l'Iran.<sup>84</sup>*

---

<sup>83</sup> Allegato II, punto 1.4.1, del PACG.

<sup>84</sup> Allegato II, punto 1.4.1, del PACG.

46. È lecito fornire, vendere, acquistare, trasferire, esportare o importare oro e altri metalli preziosi da e verso l'Iran, il governo dell'Iran, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici, persone, entità o organismi di loro proprietà o da essi controllati?

*Sì, è lecito vendere, fornire, acquistare, esportare o trasferire oro e altri metalli preziosi, fornire i servizi correlati di intermediazione, finanziamento e sicurezza da e verso il governo dell'Iran, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici o la Banca centrale dell'Iran, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici, persone, entità o organismi operanti per loro conto o sotto la loro direzione, o entità o organismi di loro proprietà o da essi controllati.*

### **Metalli / software**

47. Sono state revocate tutte le restrizioni all'esportazione di software?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita l'esportazione di software verso l'Iran, con le seguenti eccezioni:*

- Per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software per la pianificazione delle risorse aziendali, concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare e militare di cui all'allegato VII A del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio, nonché per la prestazione dei servizi associati, è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente;*
- Per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software relativo ad attrezzature e tecnologie nucleari di cui agli allegati I e II del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio, è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente;*

- *La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software relativo ai missili balistici, di cui all'allegato III del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio, sono invece ancora soggetti a divieto.*

48. Quali metalli sono ancora soggetti a restrizioni per quanto riguarda la vendita, la fornitura o l'esportazione all'Iran?

*A partire dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita l'esportazione di metalli verso l'Iran, con la seguente eccezione:*

- *Per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati e per la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dalle autorità competenti dello Stato membro. L'elenco dei prodotti interessati da tale restrizione è contenuto nell'allegato VIIB del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio.*

49. Un'entità è autorizzata ad investire in Iran nella produzione di metalli o in un impianto per la produzione di metalli disciplinati da un regime di autorizzazione delle esportazioni?

*Sì, il PACG non vieta di effettuare investimenti in Iran in settori connessi con beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione resta soggetta ad un regime di autorizzazione.*

50. La vendita o l'esportazione di ossido di alluminio all'Iran è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'UE?

*L'elenco contenente la grafite e i metalli grezzi o semilavorati soggetti all'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente<sup>85</sup> è contenuto nell'allegato VIIB del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio.*

---

<sup>85</sup>

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono indicate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

51. È consentito vendere, fornire, trasferire o esportare software o fornire assistenza tecnica e finanziaria ad esso connessa ad una persona o entità iraniana?

*A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non è più vietato vendere, fornire, trasferire o esportare software per la pianificazione delle risorse aziendali<sup>86</sup>, inclusi gli aggiornamenti ed i servizi associati, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran, ma è necessaria l'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dalle autorità competenti degli Stati membri.*

### **Misure connesse alla proliferazione nucleare**

52. Dove è reperibile l'elenco dei beni a duplice uso che possono essere esportati in Iran?

*Gli elenchi dei beni a duplice uso che possono essere esportati in Iran - fatta salva l'autorizzazione preventiva - figurano all'allegato I (Elenco del gruppo dei fornitori nucleari - GFN, parti I e II) e all'allegato II (Elenco autonomo dell'UE) del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio. Si possono inoltre chiedere licenze di esportazione relative ad altri beni a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 conformemente alle disposizioni di detto regolamento.*

53. È consentito chiedere una licenza di esportazione di beni a duplice uso verso l'Iran?

*Sì, le licenze di esportazione di beni a duplice uso dovrebbero essere chieste all'autorità competente dello Stato membro interessato. Un elenco delle autorità nazionali competenti è contenuto nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio.*

54. Un'autorizzazione relativa all'esportazione di beni a duplice uso concessa da uno Stato membro dell'UE è valida in altri Stati membri dell'UE?

*Sì, le autorizzazioni relative all'esportazione di beni a duplice uso concesse dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore sono valide in tutta l'Unione.*

---

<sup>86</sup> Descritto all'allegato VIIA del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio.

55. Quanto tempo è necessario per ottenere una licenza?

*La questione dipende dalla pertinente autorità competente responsabile del rilascio delle licenze.*

56. A norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 3, lettera b) del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio, gli Stati membri provvedono a informare l'AIEA della fornitura dei prodotti inclusi nell'elenco GFN: il riferimento riguarda entrambi gli elenchi (GFN parte I e parte II)?

*L'obbligo di notifica riguarda entrambi gli elenchi - parte I e parte II - del Gruppo dei fornitori nucleari (GFN) e figura all'allegato I del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio.*

### **Armi e missili balistici**

57. Le esportazioni di armi sono a loro volta soggette ad autorizzazione preventiva nel quadro del canale di approvvigionamento?

*L'embargo dell'UE sulle armi non è stato revocato alla data di attuazione (16 gennaio 2016). Le sanzioni relative alle armi, ivi compresa la fornitura di servizi associati, restano in vigore fino alla data di transizione.*

### **Inserimento in elenco di persone, entità e organismi (congelamento dei beni e divieto di visto)**

58. È consentito intrattenere relazioni commerciali con chiunque in Iran? O vi sono ancora persone ed entità che figurano in elenco?

*Sì, in generale, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016), è consentito intrattenere relazioni commerciali con persone o entità iraniane, eccettuate quelle che resteranno in elenco fino alla data di transizione o che figurano in un elenco relativo ad un diverso regime di sanzioni e pertanto restano soggette alle misure di congelamento dei beni, ivi incluso il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.*

*Si consiglia di consultare tali elenchi prima di instaurare una relazione commerciale. Un registro centrale delle persone ed entità soggette a sanzioni dell'UE è disponibile on-line.<sup>87</sup>*

59. Come si può verificare se un'entità o un individuo figurano nell'elenco delle sanzioni?

*Ciascuna persona o entità all'interno dell'Unione europea e i cittadini dell'UE in qualsiasi parte del mondo hanno la responsabilità di effettuare adeguate verifiche per accertarsi di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di una persona figurante in elenco.*

*Un registro centrale delle persone ed entità soggette a sanzioni dell'UE è disponibile on-line.<sup>88</sup>*

60. Il PACG consente di imporre nuove sanzioni nei confronti di persone o entità iraniane che forniscono sostegno al governo dell'Iran dopo la data di attuazione?

*Conformemente al PACG, l'UE si asterrà dall'imporre nuove sanzioni nei confronti di persone o entità iraniane esclusivamente a motivo del sostegno - materiale, logistico o finanziario - da esse fornito al governo dell'Iran.*

---

<sup>87</sup> [http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm)

<sup>88</sup> [http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm)

**Reintroduzione delle sanzioni**

61. Da cosa sarebbe attivata la reintroduzione di sanzioni economiche e finanziarie dell'UE?

*In caso di significativa inadempienza degli impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran e dopo aver esperito tutte le possibilità previste dal meccanismo di risoluzione delle controversie, l'Unione europea reintroduce le sanzioni dell'UE ("snapback") che sono state revocate. Va rilevato che tutte le parti del PACG sono determinate ad evitare comportamenti che possano essere qualificati come inadempimenti e ad evitare la nuova imposizione di sanzioni con l'avvio del meccanismo di risoluzione delle controversie.*

62. Quali saranno le modalità di reintroduzione delle sanzioni dell'UE in caso di "snapback"?

*La reintroduzione di tutte le sanzioni dell'UE adottate in relazione al programma nucleare iraniano che sono state sospese e/o hanno cessato di avere effetto è stabilita mediante decisione del Consiglio dell'Unione europea, su raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, della Francia, della Germania e del Regno Unito. La reintroduzione delle sanzioni dell'UE in caso di significativa inadempienza degli impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran avverrà in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte.*

63. In caso di reintroduzione di sanzioni dell'UE cosa accade con i contratti esistenti?

*In caso di reintroduzione le sanzioni dell'UE non si applicheranno con effetto retroattivo. L'esecuzione dei contratti conclusi durante il periodo di allentamento delle sanzioni nel quadro del PACG ed in conformità del quadro giuridico dell'UE sarà consentita in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte, onde consentire alle imprese di cessare gradualmente le proprie attività. Gli atti giuridici che prevedono la reintroduzione delle sanzioni dell'UE preciseranno i dettagli relativi al periodo di tempo concesso per l'esecuzione di contratti antecedenti. Ad esempio la reintroduzione di sanzioni sulle attività di investimento non penalizzerebbe retroattivamente gli investimenti effettuati prima della data dello "snapback", e l'esecuzione dei contratti di investimento conclusi prima della reintroduzione delle sanzioni sarà consentita in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte. La reintroduzione delle sanzioni non inciderà sui contratti consentiti quando era ancora in corso il regime delle sanzioni.*

64. Il momento in cui avviene uno "snapback" è annunciato pubblicamente?

*La reintroduzione delle sanzioni dell'UE comporterà l'adozione di atti giuridici che porranno fine alla sospensione degli articoli della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2015/1863 del Consiglio, e reintrodurranno gli articoli corrispondenti del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio. Tali atti giuridici saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e saranno quindi a disposizione del pubblico.<sup>89</sup>*

---

<sup>89</sup>

Cfr. articolo 2 della decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015.



## Canale di approvvigionamento

65. Come funziona il canale di approvvigionamento?

*Il Consiglio di sicurezza dell'ONU risponderà alle richieste degli Stati relative all'esportazione di determinati beni e allo svolgimento di determinate attività in Iran (elenco GFN/allegato I del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, modificato dal regolamento 2015/1861 del Consiglio) previa raccomandazione del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti/commissione congiunta.*

66. Qual è il ruolo del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti?

*Il gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti ha il compito di esaminare, per conto della commissione congiunta, e di formulare raccomandazioni, le proposte di trasferimenti relativi al nucleare in Iran o di attività in materia di nucleare con tale paese.<sup>90</sup>*

67. Chi è il "coordinatore" di cui all'allegato IV, punto 6.4.1. del PACG?

*L'alto rappresentante funge da coordinatore del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti.<sup>91</sup>*

68. Com'è garantita la riservatezza delle informazioni, ad esempio le informazioni commerciali sensibili, all'atto dell'invio di una domanda di autorizzazione?

*Il funzionamento del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti è soggetto alle norme ONU sulla riservatezza.<sup>92</sup>*

---

<sup>90</sup> Allegato IV, punto 6.2. del PACG.

<sup>91</sup> Allegato IV, punto 6.3. del PACG.

<sup>92</sup> Allegato IV, punto 3.4. del PACG.

69. In che modo saranno comunicate alle autorità nazionali le decisioni di autorizzazione del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti?

*Il gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti esaminerà le domande e rivolgerà una raccomandazione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che successivamente comunicherà la sua decisione alle autorità nazionali competenti.*

## **8. Documenti di riferimento**

### **Piano d'azione congiunto globale (PACG)**

- PACG

[http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran\\_agreement/iran\\_joint-comprehensive-plan-of-action\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf)

- PACG - Allegato I - Misure relative al nucleare

[http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran\\_agreement/annex\\_1\\_nuclear\\_related\\_commitments\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf)

- PACG - Allegato II - Impegni relativi alle sanzioni

[http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran\\_agreement/annex\\_2\\_sanctions\\_related\\_commitments\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf)

Appendici dell'allegato II

[http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran\\_agreement/annex\\_1\\_attachements\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf)

- PACG - Allegato III - Cooperazione nucleare per fini civili

[http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran\\_agreement/annex\\_3\\_civil\\_nuclear\\_cooperation\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf)

- PACG - Allegato IV - Commissione congiunta

[http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran\\_agreement/annex\\_4\\_joint\\_commission\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf)

- PACG - Allegato V - Piano di attuazione

[http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran\\_agreement/annex\\_5\\_implementation\\_plan\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf)

## **Nazioni Unite**

- Risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

[http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/2231%282015%29](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231%282015%29)

- Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

<http://www.un.org/en/sc/>

## **Atti giuridici dell'UE**

- Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1452107576951&uri=CELEX:32010D0413>

- Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1863&from=IT>

- Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1452107630568&uri=CELEX:32012R0267>

- Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (inclusi allegati)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861&from=IT>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=IT>

- Decisione (PESC) 2016/37 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:011I:TOC>

- Informazioni: informazioni relative alla data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 274 del 18.10.2015, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 274 del 18.10.2015, pag. 161)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:015I:TOC>

- Decisione di esecuzione (PESC) 2016/78 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2016.016.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2016:016:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2016:016:TOC)

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2016.016.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:016:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:016:TOC)

#### **Altri documenti dell'UE pertinenti**

- Domande più frequenti (FAQ) sulle misure restrittive dell'UE

[http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently\\_asked\\_questions\\_it.pdf](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently_asked_questions_it.pdf)

- Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2011205%202012%20INIT>

- Nuovi elementi sui concetti di proprietà e controllo e sulla messa a disposizione di fondi o risorse economiche

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/13/st09/st09068.it13.pdf>

- Migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive

<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10254-2015-INIT/it/pdf>

**Sito web dell'OFAC statunitense**

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx>